



Consiglio regionale della Calabria

GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO
DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, si intende:
 - col termine “Garante”, il Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria;
 - col termine “Ufficio”, l'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria;
 - col termine “staff tecnico”, lo staff tecnico dell'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria;
 - col termine “segreteria” e “segreteria amministrativa”, la segreteria amministrativa dell'ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria;
 - col termine “legge istitutiva”, si intende la Legge Regionale 15 marzo 2023, n. 10;
 - col termine “BURC”, si intende il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. L'oggetto del presente regolamento è quello di disciplinare l'organizzazione funzionale ed operativa dell'Ufficio del Garante e dei componenti dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva;
2. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'attivazione delle collaborazioni esterne, lo svolgimento di stage e tirocini formativi presso l'Ufficio, la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Garante, la gestione delle risorse finanziarie assegnate.
3. La finalità del regolamento è quella di favorire il più efficace espletamento del mandato istituzionale del Garante e dell'attività funzionale dei componenti dell'Ufficio, nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nello svolgimento delle proprie funzioni, cristallizzandone i principi d'azione.

Art. 3

Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio Regionale della Calabria l'Ufficio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria cui è attribuito il compito di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva:
 - adotta il regolamento recante la disciplina del proprio funzionamento;

- presenta annualmente una relazione al Consiglio Regionale della Calabria, che viene pubblicata sul BURC e divulgata nelle forme e con modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 4

Funzioni del Garante

1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di reati previsti dal codice penale, commessi nel territorio nazionale, svolgendo le funzioni richiamate dall'art. 3 della legge istitutiva.

Art. 5

Procedure

1. I procedimenti di competenza dell'Ufficio sono avviati a seguito delle segnalazioni pervenute:

- a mezzo pec all'indirizzo garantetutelavittimedireato@pec.consrc.it ;
- a mezzo Raccomandata A/R indirizzata al Garante della Salute della Regione Calabria, presso Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova, 89123, Reggio Calabria;

2. è possibile inviare all'Ufficio del Garante segnalazioni su:

- atti e condotte offensive della dignità della persona;
- situazioni accertate di violazione dei diritti;
- inadeguatezza delle misure adottate dai Tribunali a salvaguardare le vittime;
- condotte omissive degli enti pubblici che sono tenuti a salvaguardare le vittime.

3. Quando il Garante riceve una richiesta di intervento da parte della vittima, o da altra persona interessata, completa delle informazioni che consentano di identificare il mittente e di individuare l'ambito di intervento, comunica al richiedente l'avvio dell'istruttoria da parte dell'Ufficio.

4. Il Garante esamina la richiesta con le seguenti formalità:

- verifica la propria competenza in materia:

a) in caso contrario fornisce al richiedente le indicazioni sull'eventuale organismo pubblico al quale rivolgersi;

b) se la richiesta è di competenza di un'altra Autorità di garanzia, il Garante la può trasmettere d'ufficio, previo assenso dell'istante;

- accertata la propria competenza il Garante avvia l'istruttoria e:

a) se la richiesta non è fondata comunica al richiedente i motivi dell'infondatezza e chiude la pratica;

b) se la richiesta è fondata, ove necessario, chiede ulteriore documentazione o fornisce al richiedente indicazioni circa le eventuali azioni da intraprendere;

c) approfondisce nel merito e può chiedere informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona vittima di reato;

d) esaurita l'attività istruttoria, il Garante informa il richiedente e/o l'interessato dell'intervento svolto e procede all'archiviazione della pratica.

Art. 6

Ufficio del Garante

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.

2. L'accesso al pubblico presso la sede del Garante sarà consentito previa richiesta di appuntamento.

3. All'Ufficio è assegnata una dotazione di personale nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, nei termini e secondo le previsioni dell'art. 5 della legge istitutiva.

4. L'organizzazione dell'Ufficio è improntata ai principi di trasparenza, efficacia, economicità, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché ad una gestione operativa flessibile delle funzioni e dei compiti.
5. Il personale assegnato assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato in stretta collaborazione con i competenti Uffici del Consiglio regionale la cui attività sia funzionale rispetto a quella del Garante.
6. Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze funzionali del Garante.
7. Ove il concreto svolgimento dell'attività funzionale dell'Ufficio lo richieda, il Garante propone l'integrazione delle figure professionali mediante richiesta all'Ufficio di Presidenza per le valutazioni di competenza.

Art. 7

Collaborazioni esterne

1. Il Garante, quando necessario, può avvalersi di esperti per la redazione di pareri su specifiche segnalazioni di elevata complessità, nonché di esperti su tematiche inerenti alla comunicazione, i propri settori di competenza e le relative branche multidisciplinari e stipulare con essi eventuali contratti di collaborazione a titolo gratuito o oneroso, ai sensi e per gli effetti della legge di riferimento sulle collaborazioni.
2. Gli oneri fiscali, previdenziali o di altra natura, eventualmente scaturenti dalla stipula del contratto, sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Sul destinatario dell'incarico grava l'eventuale onere di stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di ogni onere derivante da controversie nascenti nell'ambito dell'attività espletata.
4. Il Garante può inoltre avvalersi, con le stesse modalità, della collaborazione di associazioni, ordini professionali, centri di studi e ricerca, ovvero di analoghe istituzioni e di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle proprie funzioni, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate e nel rispetto delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento degli incarichi di cui agli artt. 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché procedere alla stipula di appositi protocolli d'intesa con istituzioni locali e nazionali aventi per oggetto e per finalità la tutela della salute e la dignità dell'individuo.
5. Il Garante, in qualunque momento, può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, per gravi motivi che procurano nocumento all'immagine dell'Ufficio.
6. Tutte le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione esterna sono pubblicate e aggiornate in ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, nonché nel rispetto degli orientamenti applicativi contenuti nelle Linee guida adottate dall'ANAC.

Art. 8

Principi guida

1. Il Garante, i componenti dell'Ufficio e tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nello svolgimento delle attività istituzionali, si attengono ai seguenti principi guida:
 - a) protezione delle informazioni riservate raccolte dal Garante. In particolare, nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
 - b) segretezza sull'attività istruttoria, sulle informazioni e sulla documentazione acquisite nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
 - c) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'art. 3 del presente regolamento, fino alla loro pubblicazione sull'apposita pagina del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante;

d) obbligo di trasmettere tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna Autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera, altresì, affinché tale individuo o organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.

Art. 9

Stage e tirocini formativi

1. Compatibilmente con l'attività funzionale dell'Ufficio, gli stage ed i tirocini formativi hanno luogo nel rispetto delle norme vigenti che ne disciplinano modalità, limiti e durata.

2. Gli stage ed i tirocini formativi devono essere preceduti dalla sottoscrizione di apposite convenzioni fra il Garante ed i soggetti istituzionali proponenti, con copertura assicurativa a carico di questi ultimi.

3. Al fine di contribuire alla formazione di figure di alto profilo professionale ed istituzionale, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze nell'ambito delle tematiche di competenza del Garante, gli stage ed i tirocini formativi sono destinati, in via prioritaria, agli studenti universitari, ai corsisti di master postuniversitari di primo e secondo livello. Altre attività di studio qualificanti rivolte ai soggetti di cui al punto precedente possono essere proposte da specifici soggetti istituzionali, previa positiva valutazione di coerenza e fattibilità da parte del Garante.

4. Gli stage ed i tirocini formativi non comportano alcuna onerosità per l'Ufficio e sono perciò svolti a titolo gratuito.

Art. 10

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo istituzionale

1. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del Garante sono rilasciati, su insindacabile valutazione del Garante, per lo svolgimento di iniziative di studio, di formazione e di informazione - a titolo esemplificativo: seminari, convegni, workshop, corsi, indagini conoscitive, mostre, rassegne, concorsi, presentazione di un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere) - promosse da istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori, che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa, oltre a risultare strettamente connessi alle finalità istituzionali del Garante.

2. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale non comportano alcun onere finanziario a carico del Garante, né alcun beneficio di qualunque genere a favore del soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di dare evidenza dell'avvenuto ottenimento del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale nelle forme e secondo le modalità disciplinate negli articoli successivi.

3. La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale si intendono rilasciati per ogni singolo evento, non hanno carattere permanente e non si estendono ad altre iniziative di contenuto analogo o affine; non si rinnovano tacitamente, né assumono alcun valore ai fini certificativi o per altri effetti giuridici.

4. Il logo istituzionale, che in forma grafica rappresenta l'immagine istituzionale del Garante, è costituito dal logo del Consiglio regionale della Calabria recante la specifica dicitura "*Garante regionale per la tutela delle vittime di reato*".

5. Non possono beneficiare del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale del Garante le iniziative promosse da partiti o movimenti politici ovvero le iniziative che hanno come finalità la promozione di interessi esclusivamente privati.

Art. 11

Richiesta del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale

1. I soggetti che intendono richiedere congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e/ o l'utilizzo del logo istituzionale, devono presentare al Garante una specifica richiesta scritta entro un congruo termine che preceda la data di inizio dell'evento.
2. L'istanza, redatta in carta semplice o utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella pagina dedicata al Garante, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e, conseguentemente, indirizzata al Garante, per via telematica, al seguente indirizzo pec: garantetutelavittimedireato@pec.consrc.it
3. L'istanza inviata in carta semplice deve comunque contenere: le informazioni necessarie a individuare il titolare dell'iniziativa (sede e recapiti), l'indicazione di un soggetto referente (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail), l'illustrazione dei contenuti dell'iniziativa e degli obiettivi perseguiti, le modalità e i tempi di svolgimento, i soggetti beneficiari, nonché ogni altra informazione utile ai fini della più opportuna valutazione da parte del Garante.
4. Il Garante si riserva la facoltà di richiedere ogni eventuale integrazione o informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione dell'istanza.
5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni all'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Garante che si riserva di riesaminare la richiesta.

Art. 12

Modalità di utilizzo del patrocinio e del logo istituzionale

1. I soggetti richiedenti che abbiano ricevuto positiva comunicazione ufficiale da parte del Garante rispetto alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale devono osservare i seguenti accorgimenti:
 - a) le bozze del materiale di comunicazione/pubblicizzazione dell'evento contenenti il riferimento alla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale devono essere sempre inviate preliminarmente in visione al Garante, per l'approvazione;
 - b) il riferimento alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del logo istituzionale deve essere posizionato in modo da distinguere chiaramente il soggetto patrocinante dall'organizzatore dell'evento;
 - c) il logo istituzionale deve essere riportato con adeguata evidenza e comunque con rilievo almeno pari rispetto ad altri loghi di soggetti eventualmente patrocinanti in un'apposita sezione ben distinta dai loghi degli organizzatori e/o da marchi commerciali;
 - d) nel materiale a stampa predisposto per l'iniziativa ovvero in ogni altro supporto informativo (manifesti, opuscoli, dépliant, siti web) ove venga riprodotto il logo istituzionale, i soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare che le attività sono realizzate "con il patrocinio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato";
 - e) una copia definitiva del materiale stampato deve essere trasmessa in via preventiva al Garante per eventuali controlli.

Art. 13

Recesso del Garante per utilizzi non conformi

1. Il Garante può recedere dalla concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo istituzionale al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e richiamate nella comunicazione di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "*patrocinio*" e del logo, ovvero alla modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini dal Garante per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali responsabilità di ordine civile e penale.

Art. 14

Rimborso per missione

1. Ai sensi del presente regolamento costituisce “*missione*” qualunque attività svolta dal Garante direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, conferenze, riunioni, ed incontri programmati aventi attinenza con il ruolo istituzionale ricoperto.
2. Nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, al Garante spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per missione nell'ambito e fuori dal territorio regionale, nella misura prevista per il difensore civico all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4.
3. Le missioni del Garante sono autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 15

Liquidazione

1. Il rimborso delle indennità accessorie per missioni e rimborso spese avviene dietro presentazione della documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16

Risorse finanziarie e modalità di utilizzo

1. Le risorse finanziarie in dotazione all'Ufficio sono quelle previste dalla legge istitutiva,
2. Le risorse finanziarie, rese disponibili all'Ufficio del Garante per l'assolvimento dei compiti istituzionali, vengono gestite con criteri di economicità e trasparenza.

Art. 17

Rendicontazione delle risorse

1. Il Garante, annualmente, anche mediante l'ausilio di un dottore commercialista all'uopo incaricato, rendiconta tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della sua attività istituzionale, predisponendo un apposito consuntivo, corredato della documentazione contabile di riscontro e distinto per tipologia di spesa.
2. Il rendiconto è trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero entro 30 giorni dalla fine del periodo di rendicontazione, se inferiore all'anno solare, per competenza al Settore Bilancio e ragioneria del Consiglio regionale, oltre che, per opportuna conoscenza, al Direttore-Segretario generale.
3. Contestualmente alla trasmissione del rendiconto, con separata nota, il Garante richiede l'accredito delle somme annualmente spettanti per il funzionamento dell'Ufficio.
4. Qualora il Settore Bilancio e Ragioneria necessiti di acquisire chiarimenti o ulteriore documentazione, formula per iscritto la propria richiesta al Garante assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione il Settore Bilancio e Ragioneria, con propria determinazione, approva il rendiconto del Garante e contestualmente assegna le risorse spettanti per l'esercizio finanziario successivo.
6. Le somme non spese nell'esercizio oggetto di rendicontazione possono essere utilizzate nell'esercizio successivo. Le somme non spese al termine dell'incarico devono essere restituite mediante versamento sul conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione dell'atto deliberativo con cui l'Ufficio di Presidenza prende atto del medesimo regolamento.

2. Del regolamento e delle successive modificazioni viene data pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella pagina dedicata al Garante.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge istitutiva ed alla normativa di riferimento vigente.